

(N. 527-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1954

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1351)

d'iniziativa del Senatore ZOLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1955

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi
di riforma agraria.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella ipotesi in cui i terreni — ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 — siano stati espropriati:

a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto già in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione,

i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato articolo 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;

b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

Art. 4.

Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

È fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto.

Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennità ai sensi del precedente articolo 1, con deduzione delle somme già corrisposte per lo stesso titolo.

Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza, sono nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecni-

co erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.

Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennità di espropriazione indicata nei decreti ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

Art. 6.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950,

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.

Art. 7.

Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennità di trasferimento di cui all'articolo 42 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennità, la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

Art. 8.

La rettifica delle risultanze catastali prevista dalla presente legge si estende anche all'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, è esercitata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ed il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette procede, anche per gli accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di cui all'articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, qualora le risultanze catastali tenute a base per l'applicazione del tributo non siano corrispondenti per estensione, qualità o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947 e sulle quali è stata liquidata l'indennità di espropriazione secondo le norme previste dalla presente legge.

Tale adempimento deve esercitarsi entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione di detta indennità.

Art. 9.

La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dall'applicazione della presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.

Il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso sino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori dei terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio in seguito alla rettificazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

La eventuale eccedenza fra l'indennità indicata nei decreti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione della presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE